

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L.n.7  
Carbonia

Deliberazione n. 2459

Adottata dal Direttore Generale in data 16 NOV. 2004

OGGETTO: Proroga contratto Dott.ssa Monica Frediani anno 2005-

RICHIAMATA la deliberazione n. 793 del 5 aprile 2004 e successiva n. 871 del 15 aprile 2004 con le quali si dispone la stipula del contratto per la collaborazione professionale della dr.ssa Monica Frediani nell'ambito del progetto per l'assistenza ai pazienti affetti da sclerosi multipla.

ATTESO che il contratto è giunto scadenza naturale nel mese di ottobre 2004.

VISTA la nota protocollo n.951/SMI del 5 novembre 2004, con la quale il Responsabile del Servizio Materno infantile, chiede la proroga del contratto sino al 31 dicembre 2005, con un impegno settimanale di 18 ore di attività.

RITENUTO di provvedere al rinnovo del contratto con il suddetto professionista.

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;


DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa


- di confermare la collaborazione con la Dr.ssa Monica Frediani, disponendo il rinnovo del contratto con decorrenza 03 novembre 2004 - 31 dicembre 2005.

- di stabilire che le prestazioni vengano eseguite dal professionista entro il 31 dicembre 2005.
- di determinare l'impegno settimanale del professionista in ore 18.
- di determinare il compenso lordo onnicomprensivo dell'intera prestazione in € 25654,20 assumendo quale base del compenso la retribuzione oraria di € 25,30

DIR.AMM. \_\_\_\_\_



DIR.SAN. \_\_\_\_\_



Il Direttore Generale  
(dr Emilio Simion)



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 2459 del 16 NOV. 2004

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 17 NOV. 2004 al 1 DIC. 2004

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali  
Dr.ssa Margherita Cannas



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Cannas", written over a horizontal line.

destinatari:  
Servizio affari generali  
Servizio bilancio  
Servizio personale

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

Contratto di collaborazione con la dr.ssa Monica Frediani Medico specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione.

L'anno 2004 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede della Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia

TRA

Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Emilio Simeone, Cod. Fisc. SMNMSL45M29E281V, in seguito denominata Azienda;

E

la dr.ssa Monica Frediani, nata a Cagliari il 05/02/1973 codice fiscale FRDMNC73B45B354A residente a Monserrato via Capo D'Orso, in seguito denominato professionista.

Vista la Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale è stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con la dr.ssa Monica Frediani Medico specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione con idoneo curriculum.

Atteso che lo stesso dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA  
quanto segue

Art. 1

CONDIZIONI GENERALI

L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione, un contratto di collaborazione con la dr.ssa Monica Frediani.

La collaborazione è acquisita:

1. con effetto dal 03/11/2004 per la durata di mesi tredici eventualmente rinnovabili su esplicita richiesta dell'Azienda.
2. oggetto della collaborazione sono prestazioni sanitarie di medicina riabilitativa, di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno settimanale di 18 ore da attestare mediante attestazione del Responsabile del Servizio. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
3. gli obiettivi che il professionista dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile del Servizio Materno Infantile, al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie; /
4. le suddette prestazioni saranno effettuate secondo le esigenze prospettate dal Responsabile del summenzionato Servizio.
5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato un compenso per il periodo del contratto pari tredici mesi di € 25654,20 comprensivo di tutti gli oneri, anche

previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di infortunio che sono a carico dell'interessato;

6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente previa presentazione di apposita parcella da parte del professionista e previa liquidazione della stessa da parte del responsabile dell'U.O. di cui al precedente punto 4. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui riferimenti verranno indicati dal professionista al Servizio del personale dell'azienda.
7. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.
8. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.
9. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del professionista il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

## ART. 2

### SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY

Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti della 675/96 è nominato incaricato al trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Usl n. 7.

## ART.3

### IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle esigenze degli assistiti;
- mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso la quale viene svolta l'attività.

La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata.

Qualora le prestazioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'unità operativa di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito.

L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.

## ART. 4

### PREAVVISO

In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R..

Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.

#### ART. 5

##### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dalla Legge 675/96 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata

#### ART.6

##### CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.

#### ART. 7

##### IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/1986 n. 131.

#### ART. 8

##### NORMA FINALE

Le parti convengono che per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile.

Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato al professionista.

Carbonia, lì \_\_\_\_\_

Il Professionista

Il Direttore Generale  
Azienda USL 7 Carbonia  
(Dr. Emilio Simeone)

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA**

*Servizio Materno Infantile*  
P.O. F.LLI CROBU IGLESIAS

TELEF. 0781/3922553 / FAX. 0781/3922503

*Doct. Ha Causas  
Tempo prorogare  
M*

Iglesias 30/10/04

Prot. 951/SMI - 5 NOV. 04

Al Direttore Generale  
Al Direttore Sanitario e  
Azienda USL n°7 -CARBONIA

Oggetto : Richiesta proroga contratto Dr.ssa Frediani

A seguito del termine del contratto di collaborazione professionale stipulato con la Dr.ssa Monica Frediani, per l'attività di medicina fisica e riabilitazione, nell'ambito del progetto per l'assistenza dei pazienti affetti da Sclerosi Multipla, di cui alle delibere 793/2204 e 871/2004, per i risultati ottenuti, si richiede la proroga del contratto a decorrere dal 03/11/04 sino al 31/12/05 con un impegno lavorativo di 18 ore settimanali.

Distinti saluti

Il Responsabile del servizio  
Dr. Silvio Maggetti

